

srm materiali

*materiali di lavoro e rassegna stampa
sull'immigrazione*

2011

gennaio

Decreto flussi 2010 per lavoratori stranieri extracomunitari non stagionali

- Introduzione
- Testo del Decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri
30 novembre 2010

**“Inform. Legge”
n. 173**

**SERVIZIO
RIFUGIATI E
MIGRANTI**

***Federazione
Chiese Evangeliche
in Italia***

**A cura di:
Dafne Marzoli**

**Supervisione di:
Franca Di Lecce**

Via Firenze 38, 00184 Roma
Tel. 06 48905101
Fax 06 48916959
E-mail: srm@feci.it

Roma, 14 gennaio 2011

Il 31 dicembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 305 - il **Decreto 30 novembre 2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri** riguardante la *Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2010*.

Il **decreto flussi 2010** prevede l'ingresso sul territorio italiano per motivi di lavoro di cittadini stranieri non comunitari entro una quota massima di **98.080 unità**.

Il 3 gennaio 2011 *Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* hanno emanato di concerto la **circolare esplicativa n.18** con alcune informazioni integrative.

Ripartizione della quota

Nell'ambito della quota sopra indicata è previsto l'ingresso di **52.080** cittadini provenienti dai seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria:

- a) **4.500** cittadini albanesi;
- b) **1.000** cittadini algerini;
- c) **2.400** cittadini del Bangladesh;
- d) **8.000** cittadini egiziani;
- e) **4.000** cittadini filippini;
- f) **2.000** cittadini ghanesi;
- g) **4.500** cittadini marocchini;
- h) **5.200** cittadini moldavi;
- i) **1.500** cittadini nigeriani;
- l) **1.000** cittadini pakistani;
- m) **2.000** cittadini senegalesi;
- n) **80** cittadini somali;
- o) **3.500** cittadini dello Sri Lanka;
- p) **4.000** cittadini tunisini;
- q) **1.800** cittadini indiani;
- r) **1.800** cittadini peruviani;
- s) **1.800** cittadini ucraini;
- t) **1.000** cittadini del Niger;
- u) **1.000** cittadini del Gambia;
- v) **1.000** cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Inoltre, è previsto l'ingresso di **30.000** unità per il **settore del lavoro domestico e di assistenza e cura della persona** per i cittadini stranieri non comunitari provenienti da Paesi diversi da quelli sopra elencati.

Sempre nell'ambito della quota prevista per l'anno 2010 è autorizzata la **conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale** di:

- a) **3.000** permessi di soggiorno per studio;
- b) **3.000** permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;
- c) **4.000** permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- d) **1.000** permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea.

Sarà possibile anche la **conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 500 permessi di soggiorno CE** per soggiornanti di lungo periodo **rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea**.

Inoltre, una quota di **4.000 ingressi** è riservata a **cittadini stranieri non comunitari che abbiano completato programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine**.

In caso di esaurimento di questa quota saranno ammessi ulteriori ingressi sulla base delle effettive richieste di questo tipo di lavoratori.

Infine, è prevista anche una quota di **500 unità di lavoratori di origine italiana** (per parte di almeno uno dei due genitori) residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile e inseriti in appositi elenchi costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presenti nei suddetti Paesi.

Ripartizione territoriale delle quote

Le quote di ingressi relativi alle nazionalità sopra elencate e al settore del lavoro domestico e di assistenza e cura della persona saranno ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Interno in merito alle richieste di nulla osta al lavoro inviate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presenti su tutto il territorio nazionale al fine di tener conto dei bisogni evidenziati dalle realtà territoriali.

Invece, le quote relative alle conversioni, ai lavoratori formati all'estero e ai lavoratori di origine italiana non saranno ripartite a livello territoriale ma resteranno di competenza della Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e verranno assegnate a seguito delle specifiche richieste che perverranno agli Sportelli Unici.

Redistribuzione delle quote

Dopo **120 gg. dalla pubblicazione del decreto flussi in Gazzetta Ufficiale**, se ci saranno quote significative non utilizzate, queste verranno redistribuite sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

Termini per la presentazione delle domande

Dalle ore 8,00 del 31 gennaio 2011 per i lavoratori provenienti dai Paesi sopra elencati. (Cfr. Art. 2 del Decreto)

Dalle ore 8,00 del 02 febbraio 2011 per i lavoratori del settore domestico e di assistenza e cura della persona. (Cfr. Art. 3 del Decreto)

Dalle ore 8,00 del 03 febbraio 2011 per tutti gli altri lavoratori. (Cfr. Artt. 4,5,6 del Decreto)

Nei limiti della quota prevista **saranno ammesse le domande di nulla osta al lavoro** presentate **entro il 30 giugno 2011** (ovvero entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto flussi in Gazzetta Ufficiale).

Anche le **quote di ingressi** per lavoro non stagionale **previste in via di anticipazione nel DPCM del 01/04/2010** (vedi SRM.Materiali Inform.Legge n. 161) **potranno essere ancora presentate entro il termine massimo del 30 giugno 2011.**

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di nulla osta al lavoro non stagionale potranno essere presentate soltanto con **modalità informatiche** tramite l'apposito link disponibile sull'home page del sito del Ministero dell'Interno www.interno.it Al medesimo indirizzo sarà disponibile anche la modulistica necessaria.

Il **manuale utente** per l'utilizzo del sistema telematico sarà disponibile sull'home page dell'applicativo.

Il sistema è stato innovato per permettere una compilazione e acquisizione delle domande più facile e veloce. Tra le innovazioni introdotte è da segnalare che la **conferma di avvenuta ricezione delle domande** non verrà inviata sull'email dell'utente ma sarà direttamente **visibile sull'applicativo di compilazione** all'interno dell'**area privata dell'utente** e riporterà le seguenti informazioni:

- identificativo della domanda
- codice di verifica della domanda
- tipo di domanda presentata
- nome e cognome del richiedente
- nome e cognome del lavoratore
- data e ora di ricezione della domanda

Si fa presente che **l'orario di acquisizione della domanda non coinciderà con quello di inoltro** della stessa da parte dell'utente per via dei tempi di trasmissione legati alla rete o dei servizi forniti dal provider utilizzato dall'utente.

Nell'**area privata del singolo utente** si potrà **visualizzare** l'elenco delle domande inviate e acquisite e lo **stato di trattazione della pratica**.

Dalle ore 8,00 del 17 gennaio p.v. sarà disponibile l'applicativo per la sola compilazione dei moduli.

Servizio di assistenza tecnica

Per i singoli utenti sarà predisposto un **servizio di help desk telematico** disponibile sull'home page dell'applicativo predisposto per l'inoltro delle domande.

Per i patronati e le associazioni accreditate è disponibile un **numero verde**.

In caso di invio di più domande mediante un unico invio, si fa presente che **ogni domanda verrà trattata singolarmente** e la spedizione verrà gestita come una serie di singole spedizioni e verranno quindi generate singole ricevute per ciascuna domanda inoltrata.

Il testo della circolare n. 18 del 3 gennaio 2011 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è reperibile sui siti internet dei due Ministeri o presso i nostri uffici.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio al numero 06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it

*Servizio Rifugiati e Migranti
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

VISTO l'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, come modificato dall'articolo 10 ter del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 288 del 10 dicembre 2008, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010;

RILEVATO che il predetto DPCM 1° aprile 2010 prevede - come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010 - rispettivamente, una quota per l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo ed una quota per l'ingresso di 2.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine;

RITENUTA l'urgenza di definire, per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2010;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATA l'esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo gli ingressi per il lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;

VISTO l'articolo 21 del Testo unico sull'immigrazione, in precedenza richiamato, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure di riammissione, nonché la previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana;

RAVVISATA inoltre la necessità di prevedere una quota per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali residenti all'estero che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine ai sensi dell'articolo 23 del citato Testo unico sull'immigrazione;

RILEVATO che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, entro il limite della quota complessiva utilizzabile per l'anno 2010, determinata sulla base della quota complessiva prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008 e delle corrispondenti quote per lavoro non stagionale già autorizzate, a titolo di anticipazione per il corrente anno 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 98.080 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che si aggiunge alla quota di 6.000 unità già prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 52.080 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

- a) 4.500 cittadini albanesi;
- b) 1.000 cittadini algerini;
- c) 2.400 cittadini del Bangladesh;
- d) 8.000 cittadini egiziani;
- e) 4.000 cittadini filippini;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- f) 2.000 cittadini ghanesi;
- g) 4.500 cittadini marocchini;
- h) 5.200 cittadini moldavi;
- i) 1.500 cittadini nigeriani;
- l) 1.000 cittadini pakistani;
- m) 2.000 cittadini senegalesi;
- n) 80 cittadini somali;
- o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
- p) 4.000 cittadini tunisini;
- q) 1.800 cittadini indiani;
- r) 1.800 cittadini peruviani;
- s) 1.800 cittadini ucraini;
- t) 1.000 cittadini del Niger;
- u) 1.000 cittadini del Gambia;
- v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti da Paesi non elencati all'articolo 2, entro una quota di 30.000 unità per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.

Art. 4.

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale di:

- a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
- b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;
- c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- d) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

2. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 5

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1 è riservata una quota di 4.000 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di esaurimento della predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato articolo 23 e dell'articolo 34 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 6

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, per l'anno 2010 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Art. 7

1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:
- a) per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all'articolo 2, dalle ore 8.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - b) per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati all'articolo 2 :
 - 1) dalle ore 8.00 del trentatreesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;
 - 2) dalle ore 8.00 del trentaquattresimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.
2. Nel limite della quota di cui all'articolo 1, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Art. 8.

1. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all'articolo 1, possono essere diversamente ripartite sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

Roma, 2010.2010

[Signature]

[Signature]

Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

- **Arci** (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>
- **Asgi** (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>
- **Briguglio Sergio**: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>
- **Caritas Diocesana di Roma**: <http://www.caritasroma.it/immigrazione>
- **Cestim** (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>
- **Cir** (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>
- **Cds** (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus): <http://www.dirittisociali.org>
- **Ecre** (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>
- **Fortress Europe** (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione):
<http://fortresseurope.blogspot.com/>
- **Governo**: <http://www.governo.it>
- **Ics** (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>
- **Jrs Italia** (Jesuit Refugee Service): <http://www.centroastalli.it>
- **Medici Senza Frontiere**: <http://www.msf.it>
- **Picum** (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants):
<http://www.picum.org>
- **Save the Children**: http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
- **Ucodep** (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli):
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp
- **Unhcr** (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.it>
- **Unione Europea**: <http://europa.eu.int>

SRM Materiali - Inform. Legge

Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci

Servizio Rifugiati e Migranti
Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it sito web: www.fcei.it